

70/2023



Agenzia per la Coesione Territoriale

- VISTO l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;
- VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", con particolare riferimento agli artt. 3 ("*Motivazione del provvedimento*") e 21-nonies ("*Annullamento d'ufficio*");
- VISTO l'articolo 50, comma 7 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 che stabilisce che fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- VISTO il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con cui il Dott. Riccardo Monaco è stato designato quale dirigente facente funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 2 marzo 2023;
- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- VISTO in particolare, l'articolo 1 del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a), n. 4), del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che prevede il trasferimento di risorse pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dal Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli interventi "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati";
- VISTO l'Allegato I del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati";
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 29 settembre 2021 con il quale è stato approvato lo schema di "Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno";



- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale 30 dicembre 2021, n. 319 di approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, nonché dell'Allegato 3, recante "Invito, rivolto ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale”;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale 26 gennaio 2022, n. 21 a parziale rettifica del predetto Decreto 30 dicembre 2021, n. 319;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale del 15 aprile 2022, n. 130 con cui sono stati nominati i componenti della Commissione di valutazione dei progetti presentati nella seconda fase della procedura di selezione avviata con la pubblicazione del suddetto Invito e si prevede, tra l'altro, per i profili attinenti agli aiuti di Stato il supporto dell'Ufficio 4 Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agencia per la Coesione Territoriale;
- VISTO l'articolo 42, comma 5-bis, del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1, del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
- VISTO il Decreto n. 214 del 27 giugno 2022 del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale di approvazione della graduatoria ai sensi dell'art. 15 dell'Invito, nell'ambito della quale il Progetto “Ecosistema dell'Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l'innovazione tecnologica (EASSITECH)” dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio» si è posizionato al trentatreesimo posto;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022 di approvazione dell'Elenco, allegato al medesimo, dei Beneficiari ammessi a finanziamento, nel quale sono stati inclusi i progetti classificatisi nelle prime ventisette posizioni in graduatoria;
- VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale n. 247 del 19 luglio 2022 di rettifica parziale dell'Allegato al Decreto del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022;
- VISTO l'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2022, ai sensi del quale: “1. Alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, imprevisto e imprevedibile, gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui all'allegato I del decreto del 15 luglio 2021, possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo. 2. Resta fermo il rispetto di tutti gli adempimenti dell'anno 2022 da realizzare entro e non oltre il quarto trimestre del medesimo anno”;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agencia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5 agosto 2022, con il quale è stato revocato il contributo a n. 8 soggetti indicati nel decreto direttoriale n. 215/2022;
- VISTA la nota prot. 19396 del 19 settembre 2022, con il relativo allegato, del Direttore dell'Area Progetti e Strumenti di questa Agencia per la Coesione Territoriale



concernente gli esiti dell'istruttoria svolta anche sul progetto "*Ecosistema dell'Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l'innovazione tecnologica (EASSITECH)*" dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio» dall'Ufficio 4 Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici dell'Area Progetti e Strumenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, come previsto dal citato decreto direttoriale n. 130 del 15 aprile 2022;

- VISTA la nota prot. 19407 del 19 settembre 2022, inviata a mezzo pec in pari data, l'Agenzia ha comunicato all'Università ricorrente la disponibilità delle risorse per finanziare il Progetto nella misura di euro 6.800.000,00, ovvero l'importo corrispondente al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, dovendo la restante parte del costo complessivo di realizzazione, non agevolabile, essere assicurata dal proponente e dai relativi partner;
- VISTO il ricorso r.g. n. 14802/2022, promosso dall'Università degli studi G. D'annunzio c/Agenzia per la Coesione Territoriale davanti al TAR Lazio per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della predetta nota del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n.19407 del 19 settembre 2022;
- VISTA l'ordinanza del TAR Lazio n. 177/2023 del 12 gennaio 2023 che ha rigettato l'istanza cautelare richiesta dalla ricorrente, fissando l'udienza pubblica al 23 maggio 2023;
- VISTE le successive interlocuzioni intercorse tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Università degli studi G. D'annunzio;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 24 del 18 gennaio 2023 – più avanti detto decreto 24 - con il quale è stato disposto testualmente quanto segue:

Articolo 1

1. Con il presente Decreto, si ritira la precedente nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n. 19403 del 19 settembre 2022 e si qualifica conseguentemente il Progetto "Ecosistema dell'Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l'innovazione tecnologica (EASSITECH)" dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio» come "non aiuto di stato", per un importo di contributo concedibile pari ad euro 18.500.000,00 (euro diciottomilionicinquecentomila/00).

Articolo 2

- 1. La concessione del contributo di cui all'articolo 1 è subordinata, in ogni caso, alla disponibilità delle risorse, nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata con il Decreto dell'Agenzia n. 214 del 27 giugno 2022.*
- 2. Il contributo eventualmente concesso a seguito di scorrimento sarà, in ogni caso, oggetto di ridimensionamento, nel caso in cui, in corso di esecuzione del Progetto, dovessero configurarsi o sopravvenire condizioni tali da determinare la riqualficazione dell'intervento in termini di "aiuto di Stato".*

Articolo 3

- 1. Il Responsabile del procedimento è autorizzato a trasmettere, a mezzo PEC, il presente Decreto al soggetto indicato nel precedente articolo 1.*

Articolo 4



1. La pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 6227 dell'8 marzo 2023, per l'annullamento in autotutela del decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 24 del 18 gennaio 2023 con la quale si rendevano note le criticità del predetto decreto, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni e documentazione;

VISTO CHE nel termine assegnato l'Università degli Studi «G. D'Annunzio» non ha fornito alcun riscontro alla suddetta comunicazione dell'8 marzo;

RITENUTO pertanto di dover confermare l'illegittimità del decreto n. 24/2023, ai sensi dell'art. 7 e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto presenta profili che ne giustificano l'annullamento in autotutela, così di seguito sintetizzati:

- I. in primo luogo, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, trascorso il termine perentorio del 31 dicembre 2022 stabilito dal cronoprogramma contenuto nel decreto (DM) del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) del 15 luglio 2021, modificato dal successivo DM del MEF del 1° agosto 2022, al quale fa riferimento l'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, non ha alcun potere di stabilire che si proceda a deliberare nuovi finanziamenti;
- II. in secondo luogo, per i vizi presenti nelle motivazioni espresse nel preambolo allo stesso, ed in particolare in quanto si fonda sull'errato presupposto che si sono rese disponibili risorse per il 2023, quando, invece, l'articolo 42, comma 5-bis, del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come da ultimo modificato dall'art. 19, comma 1, del Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, richiede due presupposti essenziali per poter attivare i nuovi finanziamenti a valere sul *Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027*, requisiti questi previsti dalla predetta disposizione e non verificatisi: I) esaurimento delle risorse stanziato dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; II) emanazione del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, *inter alia*, deve anche approvare un cronoprogramma procedurale che preveda la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2023. L'assenza dei predetti presupposti di legge non consente di procedere legittimamente con lo scorrimento della graduatoria e con la concessione dei contributi;
- III. in terzo luogo, per ulteriori vizi presenti nelle motivazioni espresse nel preambolo allo stesso, consistenti nell'asserito esito favorevole alla ricorrente degli approfondimenti effettuati sul progetto da parte dell'ACT, quando, invece, non risulta agli atti della competente struttura tecnica dell'Agenzia per la coesione territoriale alcun atto di revisione/approfondimento che porti ad affermare l'assenza di profili di aiuti di Stato nel predetto progetto dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio», in violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- IV. in quarto luogo, la concessione di aiuti illegali comporta, di per sé, violazione del diritto eurounitario a prescindere dalla loro erogazione ed è, quindi, evidente l'interesse dell'Amministrazione ad agire in autotutela per l'annullamento del suddetto decreto.



Per le ragioni sopra esposte

DECRETA

Art. 1

Il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 24 del 18 gennaio 2023 è annullato in autotutela.

Art. 2

Il Responsabile del procedimento è autorizzato a trasmettere, a mezzo PEC, all'*Università degli Studi «G. d'Annunzio»* il presente Decreto.

Articolo 3

Si dispone la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Il Direttore dell'Area Programmi e Procedure
f.f. di Direttore Generale
dott. Riccardo Monaco

12 9 MAR. 2023